

Assegno di Inclusione

CHE COS'È

L'**Assegno di Inclusione (ADI)** è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e avente decorrenza dal 1° gennaio 2024.

L'**ADI** consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti, una integrazione del reddito familiare fino ad una soglia (Quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (Quota B).

COME FUNZIONA

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).

È erogato sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI). L'importo spettante per l'integrazione del reddito familiare può essere suddiviso per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercita la responsabilità genitoriale o è considerato nella scala di equivalenza ADI¹, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. La richiesta di individualizzazione può essere presentata, sia contestualmente alla richiesta dell'ADI, che in corso di erogazione della prestazione mediante modello **ADI-Com Esteso**. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a **200 euro**. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo **contratto** indicato nella richiesta di individualizzazione della carta ADI. In caso di più intestatari del contratto di locazione è identificato di comune accordo fra gli stessi il componente cui attribuire il sostegno e, in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di ADI.

REQUISITI

L'**ADI** è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con **disabilità**, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159 del 2013, nonché dei componenti **minorenni** o con **almeno 60 anni di età**, ovvero dei componenti **in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari** territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La definizione delle categorie dei soggetti cosiddetti svantaggiati² è contenuta nell'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale

¹ Sono considerati nella scala di equivalenza ADI i componenti con disabilità o non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), i componenti di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con carichi di cura (in presenza di minori di tre anni, di persone con disabilità o non autosufficienti o di almeno tre figli di minore età), i componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione e i componenti minori di età.

² Articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2023, n. 154 - Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate:

a. **persone con disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici

13 dicembre 2023, n. 154.

Il richiedente l'ADI deve possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere **residente in Italia da almeno cinque anni**, di cui **gli ultimi due in modo continuativo**.

La **continuità della residenza** si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il **requisito della residenza** è esteso a **tutti i componenti del nucleo familiare** che rientrano nel **parametro della scala di equivalenza ADI**.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità **non superiore ad euro 9.360³**
- un valore del **reddito familiare⁴** inferiore ad una soglia di euro **6.000 annui**, moltiplicata per il corrispondente

- b. **persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento**, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017
- c. **persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche**, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017
- d. **persone vittime di tratta**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sociosanitari
- e. **persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari**, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio
- f. **persone ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge 48 del 2023
- g. **persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa** di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328 del 2000, in carico ai servizi sociali
- h. **persone senza dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore
- i. **neomaggioranni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare**, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

³ Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 159 del 2013. Ai fini della verifica del requisito ISEE, l'INPS, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'ADI per un soggetto che ne è già beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. La previsione normativa di cui al precedente periodo si intende estesa all'accertamento dei requisiti per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà; in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

⁴ Dal reddito familiare sono dettratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati

parametro della scala di equivalenza ADI

- un **patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a **150.000 euro**
- un patrimonio **mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da un **solo componente**
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**
 - **10.000 euro** per i **nuclei composti da tre o più componenti** (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

- **5.000 euro** per ogni **componente con disabilità**
- **7.500 euro** per ogni **componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.**

ISEE

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.

In caso di ISEE con omissioni e/o difformità, l'INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l'accoglimento della domanda.

Il richiedente non deve avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

- **autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- **navi o imbarcazioni da diporto** ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 71 del 2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Requisiti ulteriori per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, residenza in strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione)

- non essere sottoposto a **misura cautelare** personale, o **misura di prevenzione**, e non avere **sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.p.p.) per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta
- non essere disoccupato, a seguito di **dimissioni volontarie**⁵, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604 del 1966; in questo caso, qualora il requisito non venisse soddisfatto, il nucleo beneficiario non ha diritto alla prestazione
- non risiedere in strutture a totale carico pubblico
- aver adempiuto all'**obbligo di istruzione**⁶ per i beneficiari di **età compresa tra 18 e 29 anni** ovvero di iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 296 del 2006 (articolo 3, comma 11, decreto-legge 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla

all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 36 del 2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

⁵ Tale previsione deve essere soddisfatta dai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano obblighi di cura (si tratta dei componenti sottoposti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa).

⁶ Il riferimento è agli obblighi di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

legge 85 del 2023)⁷. In corso di fruizione del beneficio, in caso di mancata frequenza ai suddetti percorsi di istruzione, da parte di coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e hanno dichiarato l'iscrizione ai percorsi suddetti, il nucleo decade dal beneficio.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL'ADI:

Il **beneficio economico** dell'ADI, su base annua, è dato dalla somma di:

- una componente a integrazione del reddito familiare definita **quota A**, calcolata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda
- un contributo per la locazione definito **quota B**, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE, in corso di validità, e dal modello di domanda.

Quota A

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini **ADI** per:

- **6.000** euro annui
- **7.560** euro annui se il nucleo è composto da tutte persone di **età pari o superiore a 67 anni**, ovvero da persone di **età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari** tutti in condizioni di **disabilità grave o di non autosufficienza**.

Quota B

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

- **3.360** euro annui (280 euro mensili)
- **1.800** euro annui (150 euro mensili) se il nucleo è composto da persone tutte di **età pari o superiore a 67 anni** ovvero da persone di **età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari** tutti in condizioni di **disabilità grave o di non autosufficienza**.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini **ADI**, è pari a **1** per un primo componente adulto del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,50** per ciascun altro componente con **disabilità o non autosufficiente**
- **0,40** per ciascun altro componente con **età pari o superiore a 60 anni**
- **0,40** per un componente maggiorenne con **carichi di cura**
- **0,30** per ciascun altro componente adulto in condizione di **grave disagio bio-psico-sociale** e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione
- **0,15** per ciascun minore di età, fino a due⁸
- **0,10** per ogni ulteriore minore⁹.

Non sono **conteggiati** nella **scala di equivalenza**:

- i **componenti** del nucleo familiare per tutto il periodo in cui **risiedono in strutture a totale carico pubblico**
- i **componenti** del nucleo familiare nei periodi di **interruzione della residenza in Italia**.

Il nucleo familiare

Ai fini del **riconoscimento dell'ADI**, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione
- b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito (ai fini dell'ISEE), o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione
- b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

⁷ La disposizione prevede che ai beneficiari dell'ADI si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 197 del 2022.

⁸ Ad esclusione dei minori con disabilità o non autosufficienti cui si applica il parametro 0,50 sopra riportato.

⁹ Si veda nota precedente.

COMPATIBILITÀ

I componenti dei nuclei che **percepiscono l'ADI**, di età compresa tra 18 e 59 anni, che **non esercitano le responsabilità genitoriali e non siano calcolati nella scala di equivalenza**, possono presentare domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

L'indennità del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è cumulabile con il beneficio ADI entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.

L'indennità o benefici per la partecipazione ad altri percorsi di politica attiva del lavoro sono cumulabili con il beneficio ADI entro il limite massimo di euro 3.000 per nucleo familiare.

L'**ADI** è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I Modelli ADI-Com (ridotto ed esteso)

L'**ADI** è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell'importo del beneficio o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all'**atto della domanda** (tramite il **modello ADI-Com Ridotto**) non già rilevata nell'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali **in corso di erogazione della misura** (tramite il **modello ADI-Com Esteso**).

In particolare, in caso di avvio di un'attività di **lavoro dipendente** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell'ADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il **limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo**. Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa, entro 30 giorni dall'avvio, tramite modello ADI-Com Esteso. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre, alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l'erogazione del beneficio è **sospesa**, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione **decade**.

Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'**accettazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi**, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una **retribuzione superiore ai 3.000 euro** che comporti la **decadenza del beneficio**, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS.

L'**avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'ADI, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com Esteso. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente **3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo**.

In caso di **partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è

riconosciuta entro il **limite massimo annuo di 3.000 euro lordi calcolati sull'intero nucleo familiare**.

L'indennità del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è cumulabile con il benefico ADI entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.

PRESENTAZIONE DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (PAD)

La domanda di **ADI** può essere presentata all'INPS **a partire dal 18 dicembre 2023**:

- in via telematica attraverso il sito www.inps.it, accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
- presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

- Registrarsi sulla piattaforma denominata **Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale (SIISL)** e sottoscrivere il **Patto di Attivazione Digitale (PAD)** del nucleo familiare, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai Centri per l'Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015. Il **beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD** del nucleo familiare, con esito positivo dell'Istruttoria.
- Con la sottoscrizione del **PAD** del nucleo familiare viene effettuato l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
- A seguito dell'invio automatico dei dati del nucleo familiare, i **beneficiari** devono presentarsi per il **primo appuntamento** presso i Servizi sociali **entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD** del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, **l'erogazione è sospesa**, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, **decade** dalla misura.
- Successivamente, ogni **90 giorni**, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai Servizi sociali, o presso gli Istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INCLUSIONE E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

A seguito della presentazione presso i Servizi sociali, i successivi passaggi sono:

- **Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare**, finalizzata alla sottoscrizione di un **patto per l'inclusione**. Infatti, i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione, una volta sottoscritto il PAD del nucleo familiare, sono tenuti ad aderire ad un **percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni
- **Individuazione dei componenti attivabili al lavoro** in esito alla valutazione multidimensionale, con riferimento ai componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano le responsabilità genitoriali. I componenti attivabili al lavoro sono tenuti agli **obblighi di attivazione lavorativa** ovvero **alla partecipazione attiva** a tutte le attività formative, di lavoro e di politica attiva. Tali componenti vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del **patto di servizio personalizzato**. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del **patto di attivazione digitale individuale e rilascio di apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**, entro trenta 30 dalla valutazione multidimensionale.

Sono tenuti all'obbligo di adesione di cui sopra, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere **l'adesione volontaria a un percorso personalizzato** di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Possono, altresì, aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo tutti i componenti adulti, a diverso titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione dei componenti

che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

- i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
 - i componenti con disabilità, ai sensi della legge 68 del 1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato
 - i componenti affetti da patologie oncologiche
 - i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al Regolamento di cui al D.P.C.M. 159 del 2013
 - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
- **Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato** entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al Centro per l'Impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico **decade**. Successivamente alla sottoscrizione del patto, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è **sospeso**.
 - L'avvio del componente del nucleo familiare al Centro per l'Impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato. Nei casi di sottoscrizione del **patto di servizio personalizzato** questo può prevedere anche l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.
 - **Sottoscrizione di un patto per l'inclusione.** I beneficiari dell'ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 48 del 2023, fatta eccezione per i componenti che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell'ambito dell'ADI, e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere **l'adesione volontaria**.
Nell'ambito del patto per l'inclusione con riferimento ai componenti minorenni è documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Qualora non si stia assolvendo a tale obbligo il nucleo familiare non ha diritto al trasferimento dell'Assegno di Inclusione.
 - **Partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC).** Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
Lo svolgimento di tali **attività è a titolo gratuito**, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad **attività di volontariato presso enti del Terzo Settore** e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

DURATA DEL BENEFICIO

A decorrere dal **1° gennaio 2024** il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

DOMANDA PER ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.
- ADI è richiesto telematicamente all'INPS e il relativo percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma presente sul SIIISL, mediante l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni
- il richiedente è tenuto a sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD)
- il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD del nucleo familiare.
- i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti
- a seguito dell'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
- i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, che esercitano le responsabilità genitoriali, qualora risultino attivabili al lavoro vengono anche avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il nucleo familiare è comunque tenuto alla sottoscrizione con i servizi sociali del Patto di Inclusione sociale. Non sottoscrivono il Patto di Inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni.
- Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale e rilascio di apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), entro 30 giorni dalla valutazione multidimensionale.
- Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al Centro per l'Impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
- L'avvio del componente del nucleo familiare al Centro per l'Impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.
- Se ADI è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da due a sei anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 48 del 2023.
- L'eventuale omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 48 del 2023.
- Alla condanna in via definitiva di un componente appartenente alla scala di equivalenza, per i casi di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 48 del 2023, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da

parte dell'autorità giudiziaria, consegue la decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

- Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o comunque dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
- Quando l'INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare sottostante, fermo restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 48 del 2023, è disposta l'immediata revoca del beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
- Trovano applicazione le ipotesi di decadenza del nucleo, di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto-legge 48 del 2023, nei casi in cui un componente tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:
 - non si presenta, senza giustificato motivo, presso i servizi sociali o presso il servizio del lavoro competente nel termine fissato
 - non sottoscrive il Patto per l'Inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero
 - non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato; ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione
 - non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 48 del 2023. In tali ipotesi, il soggetto che effettua la proposta di lavoro segnala alla piattaforma digitale per il patto di servizio, che la rende disponibile al SIISL, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio
 - non rispetta gli obblighi di comunicazione, ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore
 - non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
 - svolge attività di lavoro, come accertato in corso di attività ispettive svolte dalle competenti autorità, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

I beneficiari ADI, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni, devono aver completato il percorso di istruzione obbligatoria o devono essere iscritti e frequentare un percorso di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a pena di esclusione dal parametro della scala di equivalenza. Qualora avessero dichiarato l'iscrizione ai percorsi sono tenuti a rispettare gli impegni di frequenza a pena la decadenza dal beneficio.

I componenti minorenni del nucleo familiare beneficiario ADI devono frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo (articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 85 del 2023, introdotto dal decreto-legge 123 del 2023).

DICHIARO QUANTO SEGUE

DOMANDA PRESENTATA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

- La domanda è presentata da chi è Rappresentante legale o Amministratore di sostegno di un soggetto per conto del quale presenta la domanda.

Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto nell'interesse o per conto del quale è presentata la domanda*.

* In tali ipotesi la Carta ADI verrà intestata al Rappresentante legale o Amministratore di sostegno.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL'INTERESSE DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso (M o F) _____

Comune o Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Recapito telefonico/cellulare _____

E-mail _____

Estremi del provvedimento di nomina del Rappresentante legale o Amministratore di sostegno _____

Rilasciato da _____.

(Esclusivamente per le comunicazioni legate a ADI da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra. I contatti saranno utilizzati altresì per tutte le comunicazioni relative alla gestione della prestazione).

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ n. civico _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

**QUADRO A
DATI DEL
RICHIEDENTE**

Cognome (indicare il cognome come riportato sul documento di identità)

Nome

Codice Fiscale (*)

() Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate*

Data di nascita

Sesso (M o F)

Stato di cittadinanza

Comune di nascita

Provincia nascita

Stato di nascita

Indirizzo di residenza

n. civico

Comune di residenza

Prov.

CAP

Domicilio (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo

Comune

Prov.

CAP

<p>ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI</p> <p><i>(è obbligatorio inserire almeno uno dei seguenti recapiti)</i></p>	<p>Recapito telefonico cellulare _____ e/o _____ E-mail _____</p> <p>Recapito telefonico fisso* _____</p> <p>*opzionale</p> <p><i>Il numero di cellulare e/o telefono fisso ovvero la e-mail (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due contatti), saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate all'ADI da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni relative alla gestione della prestazione, nonché da parte dei Comuni, dei Centri per l'impiego, delle Agenzie per il Lavoro e degli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, per comunicazioni relative all'attuazione dei Patti e delle attività connesse all'erogazione dell'ADI, incluse le eventuali attività di valutazione della misura. Il recapito telefonico fisso, opzionale, può essere utilizzato dai servizi sociali o dai centri per l'impiego per contattare personalmente l'interessato.</i></p>
<p>QUADRO B</p> <p>REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA</p>	<p>RESIDENZA</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno cinque anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo e che i beneficiari della misura risiedono in Italia (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)</p> <p>CITTADINANZA <i>(selezionare una delle voci sottoindicate)</i></p> <p>Dichiaro di essere</p> <p><input type="checkbox"/> A) cittadino italiano</p> <p><input type="checkbox"/> B) cittadino di un Paese dell'Unione europea</p> <p><input type="checkbox"/> C) cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiare di un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente</p> <p><input type="checkbox"/> D) titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o titolare dello status di apolide</p> <p>Qualora sia stata barrata la casella C) oppure D), compilare i seguenti campi:</p> <p>Numero del permesso _____ Data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Ente che ha rilasciato il permesso _____</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno (requisito necessario nel caso di permesso scaduto).</p>
<p>QUADRO C</p> <p>ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE</p> <p>E</p> <p>CONDIZIONI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE</p>	<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro che all'atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede l'ADI. Al riguardo sono consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni nel nucleo sarà considerato l'ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo. Alla scadenza dell'ISEE corrente (che generalmente ha validità di sei mesi) sarà considerato l'ISEE in corso di validità.</p> <p>DIMISSIONI</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro che all'atto della domanda i componenti maggiorenni, che hanno responsabilità genitoriali, ad esclusione dell'eventuale componente con obblighi di cura, non risultano disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p>

VEICOLI, IMBARCAZIONI ED AEROMOBILI

Dichiaro che i componenti del nucleo non risultano essere intestatari e non hanno piena disponibilità di*:

- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc** ovvero di **motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati per la prima volta **nei 36 mesi antecedenti** la richiesta*
**Con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità*
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere come definito dal codice della navigazione

PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Dichiaro inoltre che, rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, all'atto della domanda:

- non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare
- non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare.

ULTERIORI DICHIARAZIONI DA FORNIRE CON RIFERIMENTO AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, SOLO NEL CASO SIANO PRESENTI LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

SOGGETTO CON CARICHI DI CURA*

- Dichiaro che all'atto della domanda **un componente maggiorenne ha carichi di cura**, con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed è identificabile con il seguente

Codice fiscale _____.

* Da compilare solo qualora un componente del nucleo abbia carichi di cura con riferimento alla presenza di minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO ED INSERITI IN PROGRAMMI DI CURA E ASSISTENZA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI*

- Dichiaro** che all'atto della domanda **uno o più componenti** sono in **condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza** certificati dalla pubblica amministrazione. Tali componenti sono identificabili con i seguenti dati:

Codice fiscale _____ numero identificativo/protocollo certificazione**
_____, rilasciata da _____ data di rilascio _____
durata inserimento nel programma dal _____ al** _____ amministrazione
responsabile del programma (*indicare la stessa amministrazione che ha rilasciato il certificato, o
altra amministrazione che è responsabile del programma, se differente da quella che ha rilasciato
la certificazione di svantaggio*) _____

Codice fiscale _____ numero identificativo/protocollo certificazione**
_____, rilasciata da _____ data di rilascio _____
durata inserimento nel programma dal _____ al** _____ amministrazione
responsabile del programma (*indicare la stessa amministrazione che ha rilasciato il certificato, o
altra amministrazione che è responsabile del programma, se differente da quella che ha rilasciato
la certificazione di svantaggio*) _____

* Da compilare qualora nel nucleo familiare sia presente un componente in una condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica amministrazione.

** Se presente

	<p>OBBLIGO DI ISTRUZIONE*</p> <p>Dichiaro che i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni hanno completato il percorso di istruzione obbligatoria** o sono iscritti e frequentano un percorso di istruzione per adulti di primo livello***</p> <p>* Da compilare se presenti nel nucleo beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni ** Articolo 1, comma 622, della legge 296 del 2006: conseguimento titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o ammissione con successo al terzo anno di studi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, entro il diciottesimo anno di età. *** Frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento di cui al DPR 263 del 2012, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione</p> <p>SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI LAVORO O PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO*</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro che, al momento di presentazione della presente domanda, uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, oppure partecipano a percorsi di politica attiva del lavoro, che prevedono indennità o benefici di partecipazione, comunque denominati, avviati durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso</p> <p>Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____</p> <p>* Da compilare solo se presente l'attività di lavoro o la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro. In tali situazioni occorre compilare il modello ADI-Com Ridotto disponibile nella sezione "gestisci la tua domanda" per ogni componente del nucleo familiare interessato dalla variazione.</p> <p>MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE, RESIDENZA IN STRUTTURE A TOTALE CARICO PUBBLICO, CONDANNE*</p> <p>Dichiaro, inoltre, che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda (<i>selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> Sono presenti componenti sottoposti a misure cautelari personali, a misure di prevenzione o che risiedono in strutture a totale carico pubblico**</p> <p>Codice fiscale _____</p> <p>Codice fiscale _____</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti nei cui confronti sono state adottate sentenze definitive di condanna o disposte ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta di cui n. _____</p> <p>* Da compilare qualora vi siano beneficiari della prestazione in una delle situazioni indicate ** Strutture sanitarie, istituti di cura di lunga degenza, istituti di pena</p>
<p>QUADRO D</p> <p>INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA CARTA DI INCLUSIONE O CARTA ADI</p>	<p><input type="checkbox"/> Chiedo che il beneficio venga attribuito ai singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite*.</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro che il componente identificabile con il seguente</p> <p>Codice fiscale _____ ** è intestatario del contratto di locazione.</p> <p>* Da compilare nel caso in cui si richieda l'individualizzazione della Carta di Inclusione ** Da indicare solo se presente un contratto di locazione regolarmente registrato</p>
<p>QUADRO E</p> <p>IMPEGNI PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO</p>	<p>Sono consapevole che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale del nucleo familiare, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. • Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

- I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
- Secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5 del Decreto Ministeriale, 13 dicembre 2023, n. 154, il nucleo familiare potrebbe essere selezionato per far parte di un campione di ricerca per la valutazione del grado di efficacia dei servizi erogati dal Comune e dai Centri per l'Impiego nell'ambito dell'Assegno di Inclusione (ADI). L'inserimento nel campione potrebbe determinare delle variazioni nelle modalità di presa in carico da parte del Comune e dei Centri per l'Impiego del suo territorio. Nell'ambito del progetto di ricerca ai componenti il nucleo familiare potrà essere richiesta la compilazione di questionari che saranno elaborati garantendo l'anonimato.
- I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi, vengono avviati ai Centri per l'Impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni.
- Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale individuale e rilascio di apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), entro 30 giorni dalla valutazione multidimensionale.
- Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al Centro per l'Impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico **decade**. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'Impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
- In caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione, dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio.
- In caso di variazione del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbia fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio.
- In caso di variazione del patrimonio mobiliare, anche a seguito di donazione, successione o vincite, che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare, dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio;
- In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.
- In caso di richiesta di individualizzazione della Carta ADI, l'importo verrà erogato su più carte per il numero dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ai fini ADI.
- La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitanti le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

QUADRO F**SOTTOSCRIZIONE
DICHIARAZIONE**

- Sono consapevole** dell'obbligo di registrazione sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL), al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo familiare, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, al gestore della Carta ADI.
- Ho letto e compreso** le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016 del 679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
- Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:**
- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000

Luogo _____ Data _____
(gg/mm/aaaa)

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nella domanda di ADI (Assegno di Inclusione) – presentati dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 o i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2024, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e gestione della domanda, nonché al riconoscimento, erogazione, sospensione e revoca della prestazione ADI è effettuato dall'INPS in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di ricerca di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Tra le finalità rientra la possibilità di selezione del nucleo per far parte di un campione di ricerca per la valutazione del grado di efficacia dei servizi erogati dal Comune e dai Centri per l'impiego nell'ambito dell'Assegno di Inclusione (ADI) cui potrà essere richiesta la compilazione di questionari che saranno elaborati garantendo l'anonimato.

Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE

Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria precedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio.

Nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

Una volta riconosciuto il beneficio, l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei componenti del nucleo del richiedente il beneficio le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto allo stesso e ogni altra informazione relativa al beneficiario necessaria alla attuazione della misura ai fini della convocazione presso i servizi sociali per la definizione del patto di inclusione e presso i Centri per l'impiego per la definizione dei Patti di servizio personalizzati (per i soggetti obbligati o per coloro che aderiscono volontariamente ad iniziative di politiche attive del lavoro, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIM, in riferimento agli obblighi di istruzione, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del SIISL rientrano due piattaforme digitali una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili al SIISL per le rispettive competenza degli enti che vi accedono Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello

(segue)

specifico, nel rispetto di quanto previsto dal decreto attuativo dell'articolo 4 comma 7 nonché dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n.85 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante. È esclusa la diffusione dei dati trattati in assenza di espressa base giuridica legittimante. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici dell'ADI saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di ADI non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. I contenuti della presente informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione dell'ADI.